

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO TRAMITE WEBAPP DELLE
TARiffe DI SOSTA
NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**

Il presente contratto di convenzione (la "Convenzione") è stipulato in data 19/05/2026

TRA

Il Comune di COLLE DI VAL D'ELSA in persona del Responsabile Nicola Magni, avente sede legale in Via Francesco Campana 18- 53034- C.F. 00134520527 (di seguito il "Cliente" o "Ente")

E

Eramus srl, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Matteo Mauri, avente sede legale in Roma, C.F. e P.IVA 10241261006 (di seguito "Eramus" o il "Fornitore" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- Sulle aree di sosta a tempo e a pagamento gestite dal Comune è attualmente in vigore un sistema di sosta rispetto al quale è utilizzato, quale strumento di pagamento, il ticket emesso da un parcometro o da altro strumento per il controllo della sosta;
- I contenuti delle condizioni generali di Contratto per servizi di sosta tramite Webapp o altri canali digitali che regolano la presente convenzione;
- la presente Convenzione non costituisce, in alcun modo, una concessione, anche parziale, delle aree di parcheggio.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati alla Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, con efficacia e valore vincolante tra le Parti.

ARTICOLO 2 – GLOSSARIO DEFINIZIONI

Ove non diversamente precisato nella Convenzione, ai fini della Convenzione, le definizioni di cui al presente glossario avranno i significati indicati di seguito:

1. **Area di Parcheggio:** singole aree di parcheggio site nel Comune, che sono gestite in regime di concessione dal Concessionario/Ente e precisamente le zone di sosta a pagamento
2. **Codice della Strada:** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii. .
3. **Comune:** ente pubblico locale ove sono situate le Aree di Parcheggio.
4. **Convenzione:** il presente contratto di convenzione per la gestione del servizio di pagamento, non in via esclusiva,

delle Tariffe stabilite dal Comune per la sosta a tempo e a pagamento.

5. **Commissione:** contributo pagato dall'Utente a Eramus per l'utilizzo del servizio.

6. **Gioblu:** sistema sviluppato da Eramus che consente all'Utente di pagare la Tariffa comunale per la sosta su zona a pagamento utilizzando il proprio smartphone o tablet tramite **WebApp**.

7. **Personale:** personale dipendente del Concessionario/Ente, nello specifico ausiliari della sosta, addetto al controllo del regolare pagamento delle Tariffe.

8. **Rendiconto Mensile:** rapporto di tutte le statistiche di parcheggio completate nel corso dei mesi di attività del servizio Gioblu estraibile dal "Gestionale della Sosta" messo a disposizione da Eramus .

9. **Servizio:** servizio di pagamento della sosta a tempo e a pagamento effettuata nelle Aree di Parcheggio, fornito da Eramus agli Utenti attraverso la WebApp denominata Gioblu.

10. **Tariffa:** tariffa predefinita dal Comune che l'Utente è tenuto a pagare per la sosta a tempo e a pagamento situate nelle Aree di Parcheggio.

11. **Utente:** qualsiasi automobilista che sostì con la propria autovettura nelle Aree di Parcheggio e intenda avvalersi del servizio fornito da Eramus tramite Gioblu.

12. **Gestionale della Sosta:** soluzione Cloud che raccoglie tutti gli input digitali dalle operazioni di sosta provenienti da varie fonti informative, al fine di semplificarne il controllo ed ottimizzarne il monitoraggio.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione del Servizio di pagamento tramite sistema **Gioblu** sulle aree di parcheggio del Concessionario/Ente;

2. Per la fornitura del Servizio, il Cliente consente e richiede ad Eramus di comunicare i dati in tempo reale per l'inserimento nella WebApp messa a disposizione da Eramus.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Durante l'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte ha e mantiene una propria organizzazione aziendale mantenendo altresì su di sé il relativo rischio imprenditoriale.

La presente Convenzione non determina la creazione di alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, associazione, joint venture o società tra Eramus ed il Cliente.

2. Nessuna delle Parti mediante la presente Convenzione acquisisce alcun potere di rappresentanza dell'altra e pertanto, nessuna dichiarazione, manifestazione, intento o altri atti similari di ciascuna Parte sarà vincolante per l'altra nei confronti di terzi.

3. Resta altresì inteso che Eramus implementerà il Sistema e fornirà il Servizio in regime di non esclusività. Dunque

Eramus sarà libero di erogare, senza restrizione alcuna, il Servizio ad altri soggetti terzi. Analogamente, il Cliente potrà concludere con altri operatori del mercato, concorrenti di Eramus, contratti di fornitura che abbiano ad oggetto la medesima tipologia di Servizio erogato dal Fornitore.

I dati di sosta, generati da tali servizi erogati da altri fornitori, potranno confluire in tempo reale nella WebApp di cui all'art. 3.2, al fine di consentire al Cliente il monitoraggio ed il controllo delle soste tramite un'unica interfaccia Webapp Gioblu.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI ERAMUS

Con la Convenzione, Eramus si impegna a:

1. sostenere le spese per le attività di informazione e marketing del Servizio nel Comune, ivi inclusa la realizzazione della cartellonistica informativa (insegne, cartelli e adesivi a marchio Gioblu, anche sui parcometri), pubblicità sul web, social media e tutti i canali che reputerà idonei allo scopo;
2. assicurare che, nelle Aree di Parcheggio in cui il Sistema sarà implementato attivo ed erogato, la Tariffa richiesta all'Utente sia calcolata sulla base delle tariffe applicate dal Comune;
3. comunicare tempestivamente al Cliente ogni malfunzionamento e/o difetto del Sistema e/o del Servizio;
4. mettere a disposizione del Cliente il necessario materiale informativo (quale dépliant, brochure ed illustrazioni) relativo al Sistema e al Servizio, in modo da consentire al Cliente di adempiere le obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5;
5. registrare tutte le transazioni di addebito della Tariffa nei confronti degli Utenti e ad adattare le Tariffe, se modificate e/o differenziate per zona comunale;
6. fornire al Cliente, tramite il gestionale della sosta, un rapporto su base mensile delle statistiche di parcheggio registrate nel mese precedente (il "Rendiconto Mensile"); Eramus consentirà al Cliente di accedere tramite internet a dette statistiche sui parcheggi;
7. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed a comunicare al Cliente il conto corrente dedicato che sarà utilizzato ai fini della gestione dei pagamenti di cui all'articolo 7;
8. Emettere in nome proprio ricevuta fiscale, o fattura, nei confronti dell'Utente che ne faccia richiesta in relazione alla Commissione percepita;
9. emettere un'attestazione di pagamento a nome Concessionario/Ente ovvero Cliente come conferma di pagamento della tariffa della sosta (non valido ai fini fiscali);

10. mettere gratuitamente a disposizione del Cliente un applicativo software per il controllo in tempo reale sullo stato della sosta degli Utenti;

11. comunicare al Cliente qualsiasi modifica hardware, e/o delle infrastrutture software, che possa produrre effetti sulla regolare utilizzazione del Sistema e del Servizio; dette modifiche saranno comunicate al Cliente con un adeguato preavviso;

12. Mettere a disposizione del Cliente il servizio cloud **WebApp Gioblu** che consentirà di integrare in un'unica piattaforma tutti gli eventi di sosta del territorio;

13. Consentire a tutti gli operatori indicati dal Cliente di integrare, a loro spese, i loro servizi con la **WebApp Gioblu**, fornendo le specifiche tecniche necessarie.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE

Con la Convenzione il Cliente si impegna a:

1. consentire al Fornitore l'affissione della cartellonistica informativa di cui all'articolo 5, paragrafo 1, senza applicazione di alcuna imposta o canone per tale affissione (esenzione Imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone unico esposizioni pubblicitarie, o altro canone o imposta simile che verrà istituita successivamente alla presente convenzione);
2. consentire l'implementazione del Sistema al fine di permettere ad Eramus l'erogazione del Servizio in tutte le Aree di Parcheggio gestite dal Cliente;
3. consentire ad Eramus, durante l'esecuzione della Convenzione, di sviluppare e adottare nuovi congegni e/o servizi per la registrazione del termine iniziale e del termine finale del periodo di sosta, nonché di sostituirli ai precedenti in uso, senza alterare l'Oggetto della Convenzione;
4. possedere e mantenere in essere tutte le autorizzazioni necessarie per consentire ad Eramus l'implementazione del Sistema e l'esercizio del Servizio, nonché per la fornitura della cartellonistica promozionale ed informativa di cui al precedente articolo 5, paragrafo 1, senza richiesta di alcuna somma al cliente per l'affissione;
5. mettere a disposizione degli Utenti il materiale informativo e promozionale di cui all'articolo 5, paragrafo 4 fornito da Eramus;
6. comunicare a Eramus – con un preavviso non inferiore a 20 giorni – ogni modifica relativa alla consistenza delle Aree di Parcheggio e alla misura delle Tariffe applicabili;
7. verificare, tramite terminale collegato al database di Eramus o WebApp, che gli Utenti abbiano pagato la Tariffa mediante dispositivo mobile prima di irrogare qualsiasi sanzione;
8. gestire e risolvere eventuali contestazioni sollevate dagli Utenti sulla base dei dati risultanti dal Sistema;
9. utilizzare la WebApp messa a disposizione da Eramus per la raccolta e controllo dei dati di sosta provenienti da altre

fonti informative (parcometri, altre APP, permessi, ecc. ...).

ARTICOLO 7 – PAGAMENTI

1. Il Cliente riceverà tramite nodo PagoPA quanto versato dagli Utenti a titolo di Tariffa per la sosta a tempo e a pagamento nelle Aree di Parcheggio (il “Corrispettivo”), calcolata sulla base del tariffario del Cliente;

1.1 contemporaneamente Eramus incasserà direttamente dall’Utente la Commissione per la prestazione effettuata, che sarà versata direttamente dal cliente al momento del pagamento della sosta;

2. Pertanto, il Cliente sarà l’unico soggetto che dovrà provvedere all’eventuale restituzione di somme in favore dell’Utente per maggior incasso di Tariffa, mentre la Eramus sarà tenuta indenne da qualunque richiesta che dovesse pervenire dall’Utente;

3. La WebApp sarà erogata senza alcun costo per il Cliente e senza l’applicazione di alcun aggio o commissione sulle prestazioni effettuate per l’intera durata della Convenzione.

3.1 Resta inteso che i costi di tale componente infrastrutturale saranno a carico di ogni ulteriore fornitore di dati che si dovesse integrare al sistema.

8. ARTICOLO – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha una durata di 7 (sette) anni che decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo proroga tacita per ugual periodo in caso di mancata comunicazione di cessazione del contratto da eseguirsi a mezzo racc.ta a/r o pec entro sei mesi antecedenti alla scadenza naturale.

2. Ciascuna delle parti avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso scritto non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI RISERVATE

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Eramus è titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi al Sistema e/o al Servizio Gioblu.

2. Limitatamente alla durata della Convenzione, il Cliente potrà utilizzare il marchio **Gioblu** e qualsiasi altro segno distintivo associato al Sistema e/o al Servizio Gioblu, al solo ed esclusivo fine di promuovere verso l’utenza il Sistema e il Servizio di Eramus.

3. Eramus potrà utilizzare marchi o segni distintivi del Cliente ai soli fini della promozione del Servizio Gioblu.

ARTICOLO 11 – SOSTITUZIONE O MODIFICA DI ACCORDI PRECEDENTI

1. La Convenzione costituisce piena manifestazione di volontà delle Parti e, in quanto tale, annulla ogni altro ed

eventuale accordo precedente, sia scritto che verbale, concluso tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.

2. Qualora le Parti intendano apportare modifiche e/o integrazioni alla Convenzione, dette modifiche e/o integrazioni per essere valide ed efficaci dovranno risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata, disciplinata e interpretata secondo ed in conformità alla legge italiana.

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si rinvia alle norme legislative vigenti e, in particolare, al codice civile.

Ente

Eramus srl

Allegati parte integrante della presente Convenzione:

- Condizioni Generali del Contratto;
- Appendice Protezione dei dati.